



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 14/12/2023 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

SECCHI ERSILIO, Presidente

BIANCHI DANIELE, Relatore

DE DOMENICO FRANCESCO, Giudice

in data 14/12/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 945/2023 depositato il 17/03/2023

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI

elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

contro

elettivamente domiciliato presso C S [REDACTED]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 2446/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6 e pubblicata il 19/09/2022

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B031101859-2020 IRES-PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B031101859-2020 IRAP 2015
- ATTO CONTESTAZ. n. T9BCO1100829-2020 IRES-PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA 2015

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

come da verbale di udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Agenzia delle Entrate ha interposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Milano in epigrafe indicata, che ha accolto il ricorso con cui [redacted] aveva impugnato l'avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione 2015 di costi per prestazioni rese da soggetto sedente in territori a fiscalità agevolata (Svizzera).

L'Ufficio appellante in questa sede lamenta che i giudici di prime cure abbiano ritenuto erroneamente provati i presupposti di cui all'art. 110 co. 10 del TUIR (effettivo interesse economico dell'operazione e concreta esecuzione della stessa).

Parte appellata non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la contumacia di [redacted] non costituitasi in giudizio malgrado la ritualità della notifica.

L'appello va accolto.

Infatti è noto che il comma 11 dell'art. 110 Tuir recita: *“Le disposizioni di cui al comma 10”* [e cioè il regime speciale delle detrazioni per importi pagati a soggetti sedenti presso paesi “black list”] *“non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione”*.

A tal fine è noto che *“Per dedurre i costi black list le imprese residenti in Italia devono fornire la prova che i soggetti esteri svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Prezzi competitivi, puntualità e serietà del fornitore costituiscono un effettivo interesse economico per consentire la deduzione di spese sostenute con soggetti ubicati in Stati a fiscalità privilegiata.”* (Cassazione civile sez. trib. 08/05/2013, n. 10749).

Dato quindi atto della sussistenza dell'onere probatorio a carico del contribuente, va ricordato che *“In materia tributaria, la mancata esibizione di atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, nella fase amministrativa, preclude la possibilità, riconosciuta al contribuente, di esibire e produrre tali documenti in sede di contenzioso, salvo il caso in cui riesca a fornire prova contraria di circostanze oggettive in forza delle quali non si sia potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa non imputabile al destinatario dell'invito”* (Corte Giustizia Trib. Il grado Milano sez. XIX , 20/09/2023 , n. 2788)

Tale è la situazione verificatasi nel caso in esame, in cui la società appellata – a seguito di richiesta avanzata dall'Ufficio in fase amministrativa *“tutti i documenti utili per poter risalire alla logica economica sottesa alla scelta di instaurare rapporti commerciali con fornitori residenti in un paese a fiscalità privilegiata”* (cfr. accertam. pag. 8) - si è limitata a depositare le relative fatture corredate da documenti di trasporto.

Detti documenti non consentono di concludere per la sussistenza di un effettivo interesse ed economico alla specifica operazione, interesse economico che - come sopra ricordato dalla giurisprudenza sopra riportata - deve essere dimostrato principalmente attraverso l'esame delle caratteristiche dell'offerta commerciale del fornitore prescelto e la loro comparazione tra rispetto a quella dei concorrenti del fornitore stesso.

Va inoltre ricordato che – a mente dell'art. 32 comma 4 DPR 600/73 – il mancato adempimento all'invito di produrre documenti in fase accertativa preclude al contribuente di integrare la documentazione sulle fasi successive, anche giudiziarie.

In assenza di documenti che possano consentire detto raffronto, deve concludersi che parte appellata non ha offerto prova della sussistenza del citato effettivo interesse ed economico alla specifica operazione.

L'appello va quindi accolto.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza (valore: Euro 25.190)

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia di [REDACTED]
- 2) accoglie l'appello e dichiara la legittimità dell'accertamento in oggetto;
- 3) condanna [REDACTED] alla rifusione in favore dell'Ufficio delle spese del doppio grado, liquidate complessivamente in Euro 3.000 oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Così deciso in Milano in data 14.12.23

Il Giudice estensore

(Daniele Bianchi)

Il Presidente

(Ersilio Secchi)